

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione.	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,07 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,07 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	36,07 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,07 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3921
1701 99 10 100	39,21	
1701 99 10 910	40,05	
1701 99 10 950	35,60	
1701 99 90 100		0,3921

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).